

Oggetto: Reg. (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007. Reg. (CE) n. 589/2008 della Commissione del 23 giugno 2008. D.M. 13 novembre 2007. Decreto legislativo 29 luglio 2003, n. 267. Legge 25 febbraio 2008, n. 34

Voltura dell'autorizzazione centro di imballaggio delle uova, da Azienda Agricola "Pica Franco e Priori Livia S.S." ad Azienda Agricola "**Pica Alessandra, Pica Stefano, e Priori Livia S.S.**". Codice identificativo **IT058125**.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO ECONOMICO E OCCUPAZIONALE

SU PROPOSTA del Direttore Regionale Agricoltura;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale n. 1 del 6 settembre 2002 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Reg. (CE) n. 589/2008 della Commissione del 23 giugno 2008, e successive modifiche ed integrazioni, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda le norme di commercializzazione applicabili alle uova;

VISTO il decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali 13 novembre 2007 – Modalità per l'applicazione di disposizioni comunitarie in materia di commercializzazione delle uova, ai sensi dei regolamenti n. 1028/2006 del Consiglio e n. 557/2007 della Commissione e del decreto legislativo n. 267 del 29 luglio 2003;

VISTA la Direttiva 1999/74/CE del Consiglio del 19 luglio 1999 che stabilisce le norme minime per la protezione delle galline ovaiole;

VISTA la Direttiva 2002/4/CE della Commissione del 30 gennaio 2002 relativa alla registrazione degli stabilimenti di allevamento di galline ovaiole di cui alla Direttiva 1999/74/CE del Consiglio;

VISTA la Direttiva 2000/13/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 marzo 2000 relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità;

VISTO il Reg. (CE) n. 183/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 gennaio 2005 che stabilisce requisiti per l'igiene dei mangimi;

VISTO il decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146 – Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti;

VISTO il decreto legislativo 29 luglio 2003, n. 267 – Attuazione delle direttive 1999/74/CE e 2002/4/CE, per la protezione delle galline ovaiole e la registrazione dei relativi stabilimenti di allevamento;

VISTO il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 – Attuazione delle direttive 89/395/CEE e 89/396/CEE concernenti l’etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari;

VISTA la legge 13 maggio 1966, n. 356;

VISTA la legge 3 maggio 1971, n. 419 - Applicazione dei regolamenti comunitari n. 1619/68 e n. 95/69 contenenti norme sulla commercializzazione delle uova;

VISTA la legge 10 aprile 1991, n. 137 - Norme per l’esercizio delle funzioni di controllo sulla commercializzazione delle uova;

VISTO il decreto del Ministero dell’Agricoltura e delle Foreste 16 dicembre 1991, n. 434 - Regolamento per l’attuazione dell’art. 1, commi 4, 5 e 6, della legge 10 aprile 1991, n. 137, recante norme per l’esercizio delle funzioni di controllo sulla commercializzazione delle uova;

VISTO il Reg. (CE) n. 852/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull’igiene dei prodotti alimentari;

VISTO il Reg. (CE) n. 853/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale;

VISTO il Reg. (CE) n. 854/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche per l’organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano;

VISTO il Reg. (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM);

CONSIDERATO che la sopra richiamata legge 3 maggio 1971, n. 419, all’articolo 2 prevede che l’autorizzazione per lo svolgimento dei compiti di classificazione delle uova venga rilasciata dal Ministero dell’agricoltura e delle foreste, sentito il parere dei competenti organi regionali previo accertamento della sussistenza dei necessari requisiti, svolto da una commissione provinciale presieduta dal capo dell’Ispettorato provinciale all’agricoltura;

PRESO ATTO che il citato decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali 13 novembre 2007 dispone, tra l’altro:

1. all’articolo 2, comma 1: *“I centri di imballaggio uova sono autorizzati dalle Regioni e Province autonome competenti per territorio, previo accertamento delle condizioni previste all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 557/2007 della Commissione ed acquisizione del codice di cui al comma 3”*;
2. all’articolo 2, comma 2: *“..... per l’ottenimento dell’autorizzazione i soggetti interessati devono presentare domanda alle Regioni o Province autonome di competenza, sulla base del modello fac-simile allegato I.....”*;

3. all'articolo 2, comma 4: *“Le Regioni o Province autonome verificano in qualsiasi momento e comunque almeno ogni tre anni, la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 557/2007 per il mantenimento dell'autorizzazione dei centri di imballaggio ricadenti nel proprio territorio”*;

VISTA la legge 25 febbraio 2008, n. 34 – Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. (Legge comunitaria 2007), in particolare l'articolo 8 *“Applicazione del regolamento (CE) n. 1028/2006 del Consiglio, del 19 giugno 2006, recante norme di commercializzazione applicabili alle uova”*;

VISTA la nota pervenuta in data 26 agosto 2008, acquisita al protocollo del Dipartimento economico e Occupazionale – Affari Generali – n. 135668 del 15 settembre 2008, con la quale Priori Livia, in qualità di Amministratore della Azienda Agricola “Pica Alessandra, Pica Stefano, e Priori Livia S.S.” chiede la voltura, dell'autorizzazione del centro di imballaggio delle uova sito in Comune di Lariano (RM) – contrada Casale n. 47 – codice identificativo IT058125 - dalla Azienda Agricola “Pica Franco e Priori Livia S.S.” alla predetta Azienda Agricola “Pica Alessandra, Pica Stefano, e Priori Livia S.S.”;

VISTO l'atto in data 7 febbraio 2007, fatto a Velletri (RM) e registrato all'Ufficio delle Entrate di Velletri il 9 febbraio 2007, al n. 336/3, con il quale è stata modificata la denominazione sociale della Azienda Agricola “Pica Franco e Priori Livia S.S.” in Azienda Agricola “Pica Alessandra, Pica Stefano, e Priori Livia S.S.”;

RITENUTO necessario, sulla base di quanto sopra esposto, provvedere ad effettuare la voltura dell'autorizzazione del centro di imballaggio delle uova sito in Comune di Lariano (RM) – contrada Casale n. 47 - codice identificativo IT058125 - dalla Azienda Agricola “Pica Franco e Priori Livia S.S.” alla Azienda Agricola “Pica Alessandra, Pica Stefano, e Priori Livia S.S.”;

DETERMINA

in conformità con le premesse,

- 1. di prendere atto** della modifica della denominazione sociale della ditta Azienda Agricola “Pica Franco e Priori Livia S.S.” in Azienda Agricola **“Pica Alessandra, Pica Stefano, e Priori Livia S.S.”**;
- 2. di riconoscere**, per effetto dell'intervenuta variazione della denominazione sociale specificata al precedente punto 1., il nuovo soggetto giuridico: Azienda Agricola **“Pica Alessandra, Pica Stefano, e Priori Livia S.S.”** quale titolare dell'autorizzazione a svolgere l'attività di Centro di imballaggio, classificazione delle uova ed etichettatura delle confezioni, sito in Comune di Lariano (RM), contrada Casale n. 47 – codice identificativo **IT058125**;

3. di incaricare la Direzione Regionale Agricoltura di trasmettere il presente provvedimento:

- a) all'Amministratore del nuovo soggetto giuridico: Azienda Agricola **“Pica Alessandra, Pica Stefano, e Priori Livia S.S.”**;
- b) al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per l'aggiornamento dell'elenco dei centri di imballaggio uova pubblicato sul sito internet del Ministero stesso;
- c) all'Area Decentrata Agricoltura di Roma.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Il Direttore del Dipartimento
Dott. Guido Magrini